

quel compendio possa essere foggiato a proposizione grammaticale perfetta.

Daremo quello di *sunto*, cioè riassunto, abbreviazione ec., al ristretto del contenuto di un atto singolo, quando la materia di tal contenuto sia plurima e slegata nei vari suoi membri, sicchè non sia possibile riprodurla in minor numero di parole e in una forma unica.

Esempio di regesto ci offrono gli atti sciolti membranacei del nostro archivio; di *sunto*, ci ammanniscono le lettere dei ricchissimi nostri carteggi.

§ 3. VALORE DEL REGESTO. — Abbiamo detto e ripetiamo che gli atti più antichi, perchè più rari, hanno un valore superiore a quelli più recenti: per cui convien mettere in evidenza, se non nel corpo dell'inventario, almeno in una appendice ad esso o anche in un lavoro a parte, questo valore, distendendosi a descriverne il contenuto senza dimenticarne alcuna specifica particolarità. Questa messa in valore ridonda a vantaggio, da un lato, degli studi e degli studiosi, che non hanno da combattere con tutte le difficoltà, che possano sollevar contro le loro ricerche le scienze ausiliarie della storia; dall'altro, della suppellettile archivistica stessa, meno frequentemente soggetta al continuo maneggio d'individui, che, anche se scienziati, non vi hanno sempre tutto il riguardo, cui avrebbero diritto per la loro vetustà, per la loro rarità e per l'uso, che ne dovranno fare ancora le età venture.

È pur vero che qualcuno, piuttosto altezzoso soverchiatore, ribatte importargli poco la conservazione del documento dopo l'uso che ne abbia fatto; e altri suggerisce di rimediare al deperimento col fissare i tratti per mezzo della fotografia, del fotostato o degli altri mezzi meccanici di riproduzione. Se al primo devesi rispondere che, se a lui non cale, l'amministrazione invece deve aver cura speciale, come abbiamo già nella prima parte di questo lavoro esposto, di tramandare ai posteri i tesori affidati oggi alle sue cure; all'altro può obiettarsi che, per quanto rapidi, diffusi, meravigliosi, quei mezzi meccanici non bastano, nè basteranno mai a comunicare colla voluta larghezza il contenuto di tutto quanto un archivio, e dovranno sempre limitarsi a riprodurne alcune minime particole insufficienti al progresso della scienza e della civiltà.

Quindi è necessario ricorrere al regesto.

§ 4. MATERIA DEI REGESTI. — Nella definizione, che ne abbiamo dato, è espressa la materia intorno alla quale esso può aggirarsi, Qualcuno vorrebbe limitarne la possibilità a una classe particolare di documenti, che possedessero fra loro una connessione organica. Ma osserviamo che questa limitazione sarebbe eccessiva; perchè, anche

quando facessimo il regesto di tutte le bolle papali, di tutti gli atti imperiali ec. esistenti in un archivio, altra organicità non vi troveremmo se non l'autorità dalla quale promanano; mentre vediamo regestate tutte le pergamene dei diplomatici toscani per centinaia di migliaia di documenti, a qualunque autorità, individuo, provenienza appartengano, qualunque materia riguardino, qualunque età abbraccino: e sola abbiano uguale la materia scrittoria sulla quale sono distese.

Sconfinano, persino, dalle pareti di un archivio i regesti quando non abbiano più di mira lo scopo meramente archivistico; e ce ne hanno lasciato insuperabili modelli gli editori degli *Acta Imperii*. Ma allora esorbitano dal nostro insegnamento ed entrano in quello della critica storica, che ci asteniamo d'invadere. Per questa ultima considerazione, per l'appunto, noi non la meniamo del tutto buona a coloro che si mostrano proclivi a completare le deficienze del proprio archivio col regesto di atti esistenti altrove. Facciano pure; ma, a semplice titolo erudito e sussidiario, non già meramente archivistico!

L'abuso, che si fa della parola « regesto », induce, talvolta, in errore chi non badi alla definizione, che ne abbiamo dato; e quindi dica, per esempio, sia *Regesto*, la pubblicazione integrale degli atti sciolti o in cartulario di una istituzione per lo più religiosa, sia *Inventario delle pergamene*, il vero e proprio regesto delle medesime o meglio la serie dei regesti delle medesime.

Il regesto è, dopo la stampa in estenso, il mezzo migliore di comunicare tutti i punti salienti di un atto a colui, che ne faccia ricerca, e voglia rilevarli o tutti o in parte soltanto. Costituisce quindi una fatica durissima che richiede perizia e tempo indicibili per essere lodevolmente assolta.

§ 5. COMPILATORE DEL REGESTO. — Predomina dunque nella elaborazione di un regesto il carattere personale del compilatore; e perciò non è consigliabile la ripartizione del lavoro fra due o più compilatori. Uno solo egli deve essere con tutte le responsabilità, con tutti gli onori, inerenti a tale distinzione: ed egli deve essere cotanto erudito, serio e ponderato e imparziale, da sapersi riportare colla mente al tempo, in cui fu vergato l'atto, e rappresentarsi, risuscitare quasi al proprio spirito le abitudini mentali di quel tempo, la vita di quei giorni, le traversie di quei personaggi coi loro sentimenti, colle loro ambizioni, coi loro dolori, colle lotte, colle vittorie e colle sconfitte della loro esistenza sì da rendersi sino alle ultime sfumature padrone del senso delle loro parole e da tradurne quasi il pensiero. Insensibile alle scoperte che possa fare e che con mirabile abnegazione egli dedica alla scienza, alla civiltà, alla posterità, non deve